COMUNE DI MALCESINE
Provincia di Verona

P.A.T.

Elaborato

ACG

Scala

Abaco per la Compatibilità Geologica

abaco di cui all'art. 27 Compatibilità geologica
come indicato dal parere della Provincia 01/2019

Progetto

Progettista: Arch. Nicola Grazi

Collaboratori:
NTA, Editing grafico e QC: Dott. Pianif Gianluca Ramo (aspetti urbanistici) Dott. Prof. Davide Longhi
Consulenza Geologica e Idrogeologica: Dott. Geol. Enrico Nucci e Dott. Geol. Lorena Benedetti
Studio di Compatibilità Idraulica: Dott. Ing. Alessia Canteri
Consulenza PAI: Dott. Geol. Enrico Nucci e Dott. Ing. Alessia Canteri
Consulenza Agronomica e Forestale: Dott. For. Amb. Manuel Cavazza
VIncA e VAS: Dott. For. Amb. Manuel Cavazza

Inquadramento Territoriale

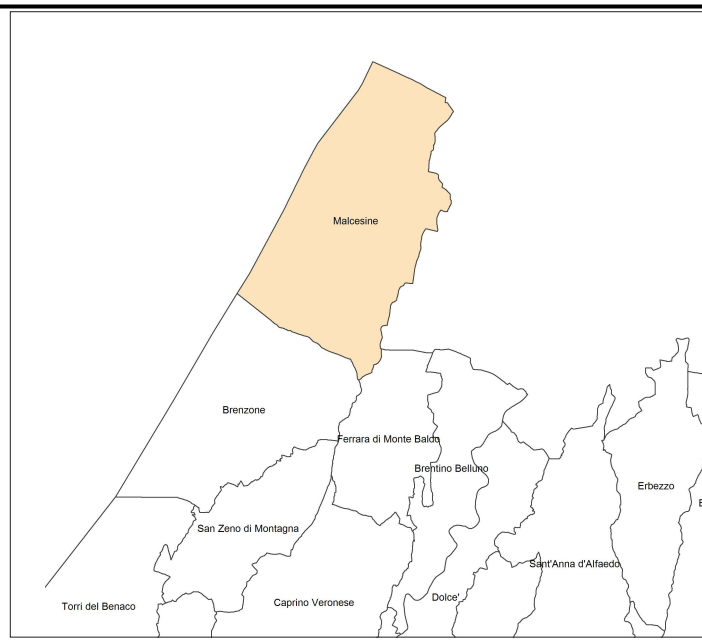

Amministrazione

Sindaco e RUP:
Ing. Giuseppe Lombardi

Adeguato:
Parere Commissione Regionale VAS n. 156 del 23/10/2018
Parere di Compatibilità Idraulica
Parere Provincia di Verona N. 1 del 01/08/2019

Luglio 2020

SOMMARIO

PREMESSA 2
ABACO NORMATIVO 4

PREMESSA

A seguito del provvedimento di approvazione del PAT (Deliberazione 66 del 07/08/2019 del Presidente della Provincia di Verona – BUR Veneto n. 094 in data 23 agosto 2019) si rende necessaria la redazione del presente documento inerente le disposizioni normative relative al tema della Compatibilità Geologica di cui all'articolo 27 delle Norme Tecniche del PAT. Si riporta di seguito la prescrizione contenuta nel parere di approvazione della Provincia di Verona del 01/08/2019:

Art. 27 – Compatibilità geologica

a. *[…]omissis*

b. *Schematizzare in un abaco normativo le diverse modalità di intervento nelle singole aree.*

c. *[…]omissis*

In tal senso la classificazione elaborata dal PAT per l'intero territorio comunale in merito alla compatibilità geologica si fonda su indici relativi di qualità dei luoghi con riferimento ai dissesti in atto o potenziali, alle condizioni geologico – stratigrafiche, alle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche nonché alle caratteristiche geomorfologiche, idrografiche ed idrauliche.

In tal modo sono state individuate AREE NON IDONEE all'edificazione e n. 6 tipologie di aree IDONEE A CONDIZIONE derivanti da una specifica particolarità di tipo geologico, idrogeologico, idraulico o sismico e talora dalla sovrapposizione delle criticità in corrispondenza della medesima area. Vengono quindi distinte le seguenti tipologie di aree:

Aree Non Idonee (NI)
- pendenza superiore a 40°; - assetto a franapoggio meno inclinato del versante; - caduta massi (MAS) in frana attiva (Pericolosità P4) definite dal PAI ed in area di Debris flow (DEB) a pericolosità molto elevata (Pericolosità P4) definite dal PAI; - erosione regressiva in ambito fluviale e litorale (ERS); - zone interessate da elementi di neotettonica (faglie capaci).

Aree Idonee a Condizione	
Condizione 2A	Aree su depositi granulari.
Condizione 2B	Aree su substrato roccioso affiorante / subaffiorante.
Condizione 2C	Aree a caduta massi (MAS) con pericolosità P3 o P2
Condizione 2D	Ambiti a pericolosità idraulica (IDR).
Condizione 2E	Aree a caduta massi (MAS) con pericolosità P3 o P2 e pericolosità idraulica (IDR).
Condizione 2F	Aree a caduta massi (MAS) con pericolosità P3 o P2, pericolosità idraulica (IDR) e Debris flow (DEB) pericolosità P3.

Nella tabella seguente viene riportata la matrice in base alla quale sono state individuate le classi di Compatibilità geologica:

	CLASSE DI COMPATIBILIT° GEOLOGICA						
DISSESTO/PARTICOLARITÀ	**NI**	**2A**	**2B**	**2C**	**2D**	**2E**	**2F**
Versante > 40°							
Strati a franapoggio meno inclinati del versante							
Zone sismicamente attive (Faglie capaci)							
Regressione fluviale (ERS)							
Caduta massi da PAI - P4 (MAS)							
Debris flow da PAI – P4 (DEB)							
Caduta massi da PAI – P3 (MAS)							
Caduta massi da PAI – P2 (MAS)							
Debris flow da PAI – P3 (DEB)							
Pericolosità idraulica da Direttiva Alluvioni (IDR)							
Aree su depositi sciolti granulari							
Aree su substrato roccioso							

Nelle pagine seguenti si riassumono e si schematizzano, in un abaco normativo, le diverse modalità di intervento nelle singole aree, tale documento può essere aggiornato, modificato e/o integrato dal PI. Si precisa inoltre che ad eccezione delle aree di tipo "2A" E "2B" tutte le altre tipologie di aree sono normate da vincoli sovraordinati quali il PAI ed il PGRA.

ABACO NORMATIVO

<table>
<tr><th>DISSESTO/PARTICOLARITÀ</th><th>CLASSE DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA</th><th>Prescrizioni</th></tr>
<tr><td>Versante > 40°</td><td>NI</td><td rowspan="4">Nelle “aree non idonee” l’edificazione non è consentita a causa dell’elevata penalizzazione locale come definito all'art. 3 del D.P.R. 380/2001. Gli eventuali interventi, ove non altrimenti effettuabili e aventi caratteri di straordinarietà, dovranno essere fatti sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) del suddetto articolo, con esclusione di demolizioni e ricostruzioni e/o variazioni di sedime. Potranno essere realizzati interventi di manutenzione e ripristino delle difese spondali dei torrenti con tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità ambiti e riqualificazione paesaggistico – ambientale.</td></tr>
<tr><td>Strati a franapoggio meno inclinati del versante</td><td>NI</td></tr>
<tr><td>Zone sismicamente attive (Faglie capaci)</td><td>NI</td></tr>
<tr><td>Regressione fluviale (ERS)</td><td>NI</td></tr>
<tr><td>Caduta massi da PAI - P4 (MAS)</td><td>NI</td><td rowspan="2"><u>Le “aree non idonee” che ricadono in aree PAI caratterizzate da una Pericolosità P4 di tipo MAS (caduta massi) o DEB (Colata da debris flow) sono normate dall’articolo 13 delle NT - “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”.</u>
Gli interventi in tali aree sono normati, in particolare, dal <u>comma 5 dell’articolo 13 delle NT del PAT,</u> in base al quale, per le aree in “Frana attiva” (Pa), a Pericolosità P4, si applicano le prescrizioni di cui all’art. 9 delle Norme tecniche di attuazione del P.A.I. ADBPO (Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po). Nelle aree Fa (P4), sono consentiti:

1. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
3. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
4. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
5. le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
6. le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
7. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.</td></tr>
<tr><td>Debris flow da PAI – P4 (DEB)</td><td>NI</td></tr>
</table>

DISSESTO/PARTICOLARITÀ	CLASSE DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA	PRESCRIZIONI
2A	– Aree su depositi sciolti granulari	*In tali aree non sono presenti dissesti di alcun tipo. È ammesso qualsiasi tipo di intervento edilizio fatto salvo le valutazioni previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018. In particolare dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi alla profondità del substrato roccioso, alle caratteristiche geotecniche dei terreni ed alla profondità della falda mediante specifiche indagini geognostiche. Dovranno inoltre essere eseguite apposite indagini in situ per la caratterizzazione sismica locale.* *Sono comprese in questa classe anche le aree di conoide per le quali, è stata verificata la stabilizzazione. Tuttavia, qualora venisse riscontrata l'esistenza di altre aree di conoide a rischio di colata detritica il PI provvederà a delimitare le nuove aree prevedendo apposita normativa al fine di: garantire la sicurezza di persone e cose; evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio; assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto.* *Dovranno essere eseguite specifiche indagini volte a valutare le zone di possibile amplificazione sismica, in particolar modo l'amplificazione stratigrafica. In tal senso, il PI provvederà a precisare ad una scala di dettaglio le aree di amplificazione sismica ed a normare gli interventi ricadenti in tali aree che dovranno, quanto meno, essere preceduti da indagini sismiche volte a definire l'entità dell'amplificazione sismica attraverso uno specifico studio di Risposta sismica locale.*
2B	– Aree su substrato roccioso	*In tali aree non sono presenti dissesti di alcun tipo. È ammesso qualsiasi tipo di intervento edilizio fatto salvo le valutazioni previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018. Nel caso di interventi in aree di tipo "2B" dovranno essere valutati con particolare attenzione le condizioni di stabilità dei versanti al fine di valutare criticità in atto o quiescenti e nel caso di sbancamenti dovrà essere effettuato un apposito studio redatto da tecnico abilitato, atto a verificare le caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso e la stabilità dei fronti di scavo.* *Tali aree comprendono anche aree interessate dai fenomeni carsici. Pertanto dovranno essere condotte specifiche indagini volte a valutare e definire la perimetrazione delle aree a sprofondamento carsico individuate dal PTCP. Il PI provvederà a precisare le aree carsiche, dettagliando l'effettivo grado di pericolosità e individuando le zone di influenza delle manifestazioni carsiche; gli interventi ricadenti all'interno delle aree di influenza dovranno essere preceduti da appositi rilievi geologici e da indagini geognostiche volte a valutare l'esistenza e l'entità di cavità sotterranee nel primo sottosuolo (indagini sismiche, carotaggi).* *Dovranno essere eseguite specifiche indagini volte a valutare le zone di possibile amplificazione sismica, in particolar modo l'amplificazione topografica. In tal senso, il PI provvederà a precisare ad una scala di dettaglio le aree di amplificazione sismica; gli interventi ricadenti in tali aree dovranno essere preceduti da indagini sismiche volte che dovranno, quanto meno, essere preceduti da indagini sismiche volte a definire l'entità dell'amplificazione sismica attraverso uno specifico studio di Risposta sismica locale.*

DISSESTO/PARTICOLARITÀ	CLASSE DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA	PRESCRIZIONI
2C	– Caduta massi da PAI – P3 (MAS)	*Tali aree sono normate dall'articolo 13 delle NT - "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)".* *Gli interventi in tali aree sono normati, in particolare, dal **comma 6** dell'articolo 13 delle NT del PAT.* *In tal senso, per le aree in "Frana quiescente" (P3) si applicano le prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme tecniche di attuazione del P.A.I. ADBPO (Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po). Nelle aree Fq (P3), sono consentiti:* *8. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;* *9. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;* *10. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;* *11. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;* *12. le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;* *13. le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;* *14. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;* *15. gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;* *16. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;* *17. gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;* *18. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.*

DISSESTO/PARTICOLARITÀ	CLASSE DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA	PRESCRIZIONI
2C	– Caduta massi da PAI – P2 (MAS)	*Tali aree sono normate dall'articolo 13 delle NT - "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)".* *Gli interventi in tali aree sono normati, in particolare, **dal comma 7** dell'articolo 13 delle NT del PAT.* *In tal senso, per le aree in "Frana stabilizzata" (P2) si applicano le limitazioni d'uso del suolo stabilite dall' art. 12 delle NT del PAI "4 Bacini" dell'Autorità di Bacino Alto Adriatico (cfr. DGRV 290 del 11.03.2014) nonché gli interventi ammessi nelle aree a Fa (P4) ed Fq (P3) elencate al punto precedente ed inoltre, in base al comma 9 dell'articolo 13 delle NT, nelle aree classificate Fs (P2) possono essere previste anche:* *19. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;* *20. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;* *21. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;* *22. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.*

DISSESTO/PARTICOLARITÀ	CLASSE DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA	PRESCRIZIONI
2D	– Pericolosità idraulica da Direttiva Alluvioni (IDR)	*<u>Tali aree sono normate dall'articolo 29 delle NT - Aree comprese nella "Direttiva Alluvioni" 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010..</u>* *Sono classificate come di tipo "Ee "aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata" e di tipo Em "aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata".* *Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:* 1. *gli interventi di demolizione senza ricostruzione;* 2. *gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;* 3. *gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;* 4. *gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;* 5. *i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;* 1. *gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;* 2. *le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;* 3. *la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;* 4. *l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;* 5. *l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.* *Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le il PI definisce le attività consentite, e indica i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.*

2E	– Caduta massi da PAI – P2 (MAS) – Caduta massi da PAI – P3 (MAS) – Pericolosità idraulica da Direttiva Alluvioni (IDR)	*Tali aree sono normate dall'articolo 13 delle NT "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)" e dall'articolo 29 delle NT "Aree comprese nella "Direttiva Alluvioni" 2007/60/CE".* *Trattandosi di una sovrapposizione di vincoli sovraordinati al PAT, in ciascuna area gli interventi saranno normati dalla **somma** delle prescrizioni di cui all'**articolo 13** ed all'**art. 29 delle NT**.* *Per le aree in "Frana quiescente" (P3) si applicano le prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme tecniche di attuazione del P.A.I. ADBPO (Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po). Gli interventi in tali aree sono normati, in particolare, dal comma 6 dell'articolo 13 delle NT del PAT (cfr area 2C a pericolosità P3).* *Le aree in "Frana stabilizzata" (P2) normate dall'articolo 13 delle NT - "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)".* *Gli interventi in tali aree sono normati, in particolare, dal comma 7 dell'articolo 13. Gli interventi in tali aree sono normati, in particolare, dal comma 7 dell'articolo 13 delle NT del PAT (cfr area 2C a pericolosità P2).* *Per le aree a pericolosità idraulica (IDR) di cui "Direttiva Alluvioni" 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010 si applicano le prescrizioni di cui all'art 29 del NT del PAT (cfr aree 2D a Pericolosità idraulica da Direttiva Alluvioni (IDR).*
2F	– Caduta massi da PAI – P2 (MAS) – Caduta massi da PAI – P3 (MAS) – Debris flow da PAI – P3 (DEB) – Pericolosità idraulica da Direttiva Alluvioni (IDR)	*Tali aree sono normate dall'articolo 13 delle NT "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)" e dall'articolo 29 delle NT "Aree comprese nella "Direttiva Alluvioni" 2007/60/CE".* *Trattandosi di una sovrapposizione di vincoli sovraordinati al PAT, in ciascuna area gli interventi saranno normati dalla **somma** delle prescrizioni di cui all'**articolo 13** ed **all'art. 29 delle NT.*** *Per le aree in "Frana quiescente" (P3) e per le aree a Debris flow (P3)si applicano le prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme tecniche di attuazione del P.A.I. ADBPO (Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po). Gli interventi in tali aree sono normati, in particolare, dal comma 6 dell'articolo 13 delle NT del PAT (cfr area 2C a pericolosità P3).* *Le aree in "Frana stabilizzata" (P2) normate dall'articolo 13 delle NT - "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)".* *Gli interventi in tali aree sono normati, in particolare, dal comma 7 dell'articolo 13. Gli interventi in tali aree sono normati, in particolare, dal comma 7 dell'articolo 13 delle NT del PAT (cfr area 2C a pericolosità P2).* *Per le aree a pericolosità idraulica (IDR) di cui "Direttiva Alluvioni" 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010 si applicano le prescrizioni di cui all'art 29 del NT del PAT (cfr aree 2D a Pericolosità idraulica da Direttiva Alluvioni (IDR).*